

REGOLAMENTO

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Il Centro Regionale Siciliano della Gioventù Federalista Europea rappresenta in Sicilia l'Organizzazione dei giovani federalisti europei (Jeunes Européens Fédéralistes: JEF) e il gruppo giovanile del Movimento Federalista Europeo (MFE).

Esso ha il compito di dare espressione nell'Isola alla linea politica del Movimento Federalista Europeo, in concordanza con le indicazioni degli Organi centrali della G.F.E., stimola e coordina l'attività delle Sezioni giovanili in stretta intesa con le omologhe Sezioni MFE, assume in proprio ogni azione od iniziativa politica o culturale di livello provinciale o regionale rivolta al mondo giovanile, anche in collaborazione con altre organizzazioni disponibili a dare il loro apporto alla costruzione dell'unità europea.

TITOLO 2° - ORGANI

Art. 2 – Sono Organi del Centro Regionale: a) il Congresso Regionale; b) il Comitato Direttivo Regionale; c) il Collegio dei Probiviri.

Sono Organi del Comitato Direttivo Regionale: a) il Segretario politico; b) il Tesoriere; c) il Corrispondente dell'Ufficio del Dibattito; d) la Giunta Esecutiva; e) il Presidente (se la carica è istituita).

Art. 3 – Il Congresso Regionale è composto dai Delegati eletti dalle Assemblee di Sezione, i quali si riuniscono nei modi e con le modalità previste dall'art. 18 dello Statuto della GFE e ss. e approvano gli indirizzi e le attività politico-organizzative volte a fare avanzare in Sicilia il processo d'unificazione dell'Europa in particolare fra i giovani e nella scuola.

Il Congresso è convocato, di norma con periodicità annuale, dal Segretario regionale, di propria iniziativa o in base a conforme decisione del Comitato direttivo regionale, è disciplinato da apposito Regolamento ed Ordine del giorno, ed è considerato validamente costituito se è presente la maggioranza dei delegati che rappresentino altresì la maggioranza delle Sezioni rappresentate. Ove non diversamente disposto in sede congressuale, il Congresso è presieduto da un Ufficio di Presidenza formato dal Segretario, da un membro della Giunta Esecutiva uscente (dal Presidente se la carica è istituita), nonché da un rappresentante del Centro regionale siciliano del MFE, quest'ultimo senza diritto di voto. Compete al Congresso l'elezione degli Organi regionali e dei rappresentanti della GFE nel Comitato regionale del MFE, previsti di norma in numero di tre, e nell'Ufficio regionale di Dibattito e Formazione federalista, così come l'approvazione di ogni eventuale rettifica delle decisioni del Comitato regionale e ogni modifica al presente Regolamento.

Per il miglior funzionamento del Congresso è nominata una Commissione Verifica Poteri ed eventualmente altre commissioni per l'esame di particolari documenti o concernenti l'andamento dei lavori congressuali.

Art. 4 – Il Comitato Direttivo Regionale è formato secondo le disposizioni statutarie in ragione di una volta e mezzo il numero delle Sezioni costituite, oltre i rappresentanti di ciascuna delle Sezioni giovanili presenti nell'Isola, ed è presieduto dal presidente regionale ovvero dal vice presidente regionale, ove istituiti, in mancanza dei quali la funzione di presidenza delle sedute è assicurata dal segretario regionale o in subordine dal vice segretario regionale o dal membro più anziano del Comitato.

Il Comitato assicura il governo della GFE-Sicilia nell'intervallo fra un Congresso e l'altro, ed elegge il Segretario politico, il Tesoriere, il Corrispondente dell'Ufficio del Dibattito, ed eventualmente un Presidente. Ove non disposto diversamente, le funzioni di Corrispondente dell'Ufficio del Dibattito sono affidate direttamente al Segretario regionale. Il Comitato può decidere di eleggere altri incaricati di funzioni esecutive, fra cui anche un vice presidente e un vice segretario. Tutti gli incaricati di funzioni esecutive formano la Giunta esecutiva, che coadiuva il Segretario nell'espletamento dei suoi compiti ed è dallo stesso convocata e presieduta senza particolari formalità.

Il Comitato direttivo regionale è convocato nei termini statutarî dal Segretario o anche dal Presidente, ovvero ancora, in ogni caso di assenza o impedimento, dai rispettivi sostituti; ad esso compete fra l'altro l'approvazione dei bilanci e di ogni altra decisione avente carattere finanziario del Centro regionale, nonché la vigilanza sull'attività anche amministrativa delle singole sezioni giovanili.

Art. 5 – Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dal Congresso e viene convocato ogni qual volta se ne presenti la necessità dal componente più anziano, che lo presiede.

TITOLO 3° - ELEZIONI

Art. 6 – Le Organizzazioni di base aventi diritto di rappresentanza diretta al Congresso sono le Sezioni regolarmente costituite alla data di convocazione del Congresso, secondo un rapporto col numero degli iscritti di ciascun delegato che è fissato dal Segretario regionale, sentiti gli altri membri della Giunta Esecutiva.

Sono elettori tutti i delegati in possesso di delega, e ciascun delegato può rappresentare al massimo una delega oltre la propria. I segretari di sezione uscenti e non eletti nelle assemblee pre-congressuali di sezione hanno diritto di voto personale. Il regolamento del congresso può eccezionalmente prevedere altri casi di voto personale per iscritti non eletti delegati.

Il Congresso decide in ordine al sistema di voto prescelto per l'elezione dei membri del nuovo Comitato direttivo regionale e del Collegio dei probiviri, assicurando in ogni caso la rappresentanza delle eventuali minoranze. L'elezione per acclamazione è ammessa salvo opposizione.

TITOLO 4° - LA SEZIONE

Art. 7 – Ogni Sezione della G.F.E. determina la propria organizzazione interna in concordanza con le vigenti norme statutarie e con quanto previsto dal Titolo 5° del Regolamento del Centro regionale siciliano del MFE in quanto compatibile. Alle riunioni giovanili è normalmente invitato, senza diritto a voto, un rappresentante della segreteria dell'omologa Sezione del MFE, ove istituita.

Alle Sezioni dei capoluoghi di provincia compete l'attività di promozione e diffusione dell'idea federalista e dell'unità europea, sia nella provincia di riferimento sia nelle altre province viciniori ove non siano presenti sezioni della GFE.

TITOLO 5° - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 8 – L'adozione di qualsiasi decisione di competenza della GFE-Sicilia ha luogo nell'osservanza dell'art. 24 del Regolamento del Centro Regionale Siciliano del Movimento Federalista Europeo.

Art. 9 – Il presente regolamento può essere modificato solo dal Congresso, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei delegati o a seguito di deliberazione del Comitato regionale. Per l'approvazione di ogni modifica è richiesta la maggioranza di 2/3 delle deleghe.

In sede di prima applicazione, il Regolamento è adottato dal Comitato direttivo regionale a maggioranza di 4/5 degli intervenuti.